

Studio legale

Avvocato Marcello Menconi

Via Prov. Avenza Sarzana n.14 - 54033 Carrara (MS) Italia – Italy

tel e fax +39 0585 50104 mob. 3296318770

e-mail: marcello@studiolegalemenconi.com; pec avvmarcellomenconi@cnfpec.it

TRIBUNALE DI LUCCA

SEZIONE LAVORO

RICORSO EX ART. 414 C.P.C.

con istanza cautelare ex art. 669-quater e 700 c.p. c. di emissione di decreto inaudita altera parte e
con istanza di notificazione per pubblici proclami

Il sottoscritto Marcello Avv. Menconi nato a Carrara il 10/07/1969 e domiciliato nel proprio studio in Carrara via Prov. Avenza Sarzana 14, Carrara (MS) C.F. MNMCL69L10B832S, Viale Stazione n. 94, C.F. BNNGST56A02F023G, iscritto all'Albo degli Avvocati di Massa Carrara, **in proprio ex art. 82 cpc** il quale dichiara di voler ricevere eventuali comunicazioni ai seguenti recapiti: PEC avvmarcellomenconi@cnfpec.it / fax 0585/50104.

Ricorrente

CONTRO

Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro-tempore, UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE per la TOSCANA, in persona del Dirigente pro tempore, Ministero dell'Istruzione e del Merito Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana Ufficio IX Ambito territoriale di Lucca e Massa Carrara Sede di Lucca, in persona del Dirigente pro tempore, tutti rappresentati e domiciliati ex lege in Roma presso l'Avvocatura dello Stato, p.e.c. ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it, e presso l'avvocatura dello Stato di Firenze, p.e.c. firenze@mailcert.avvocaturastato.it ;

Resistenti

E per quanto occorrer possa contro tutti i docenti inseriti nella graduatoria di cui alla classe di concorso (cdc) A046 pubblicate con decreto del 06/08/2024, e del 21.08.2024 (allegati n.10 e n.14) da Ministero dell'Istruzione e del Merito Ufficio



Scolastico Regionale per la Toscana Ufficio IX Ambito territoriale di Lucca e Massa Carrara Sede di Lucca relative alle graduatorie provinciali per le supplenze (Gps) dell'ambito territoriale di LUCCA, aventi punteggio inferiore a punti 51 fino a quelli aventi punteggio pari a 27 punti, per il biennio AA.SS. 2024/2026, oltre ogni altro controinteressato inserito in detta graduatoria

PER LA DECLARATORIA DI ILLEGITTIMITÀ E RELATIVA DISAPPLICAZIONE

- dei Decreti emanati dall'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana Ufficio IX Ambito territoriale di Lucca e Massa Carrara riguardanti la provincia di Lucca il primo emesso e pubblicato in data 06.08.2024 e denominato m_pi.AOOUSPLU.REGISTRO-UFFICIALEU.0001589.06-08-2024 ed il secondo emesso e pubblicato in data 14.08.2024 e denominato m_pi.AOOUSPLU.REGISTRO-UFFICIALEU.0001650.21-08-2024-2 di pubblicazione delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) per la provincia di Lucca per il biennio relativo agli anni scolastici 2024/2025 e 2025/2026, per ogni ordine e grado di scuola di cui all'O.M. n. 88 del 16 maggio 2024, e delle graduatorie allegate ai medesimi decreti e di cui costituiscono parte integrante e sostanziale nella parte inerente la classe di concorso A046.
- nonché di ogni altro atto presupposto conseguente o comunque connesso.

**E PER LA DECLARATORIA IN VIA CAUTELARE MEDIANTE QUALSIASI
PROVVEDIMENTO RITENUTO OPPORTUNO**

- Del diritto di parte ricorrente al inserimento nella prima fascia delle suddette graduatorie con punti 51 in vece di 27 per la classe di concorso A046
- e del conseguente diritto di parte ricorrente all'assegnazione di incarico di supplenza su posto comune del personale docente per la classe di concorso A046,



E INFINE PER LA CONDANNA

- in forma specifica delle Amministrazioni intimate all'adozione di tutti i provvedimenti opportuni al fine di tutelare il diritto della parte ricorrente;
- per il risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non.

PREMESSO

(Situazione pregressa)

1) che lo scrivente ha conseguito in data 5/6 Settembre 2023 Abilitazione Insegnamento Classe di Concorso Abilitazione A-46 Scienze giuridico economiche avendo partecipato e **superato il concorso ordinario** di cui al D.D. 499/2020 Ministero dell'istruzione e del merito e (si allega la norma come all. 1) e come da graduatoria di esito dell'esame o da certificato DA RICHIEDERE A USR SARDEGNA (all.2);

2) Che, in forza di tale abilitazione all'insegnamento, l'odierno ricorrente, con regolare domanda (v. all.3), si potuto **iscrivere** per l'anno scolastico 2023 - 2024 **nella graduatoria provinciale** e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 (da ora in avanti denominate GPS), della provincia di Lucca per la citata classe di concorso **A046** (Diritto ed Economia) utilizzata anche al fine del conferimento delle supplenze per il personale di detta classe di concorso.

2) Che in detta (precedente) graduatoria era stato inserito con punti 7 (di merito) in "Graduatoria di prima fascia" (vedasi allegata graduatoria All. n. 4);



3) Che in base a detta graduatoria lo scrivente veniva convocato ed otteneva contratto a tempo determinato presso la scuola ISI Pertini di Lucca dal settembre 2023 al 31 agosto 2024 (vedasi allegato 5 e 5Bis).

(aggiornamento graduatorie)

4) Che, più recentemente, in data 16 maggio 2024 veniva emanata l'**Ordinanza Ministeriale n. 88** (del Ministero dell'istruzione e del merito) atta a predisporre e regolamentare la **procedura di aggiornamento delle graduatorie provinciali** e di istituto (comprendenti anche la suddetta A046), e di **conferimento delle relative supplenze** per il personale docente ed educativo (vedasi allegato n.6) relativamente agli anni scolastici successivi ovverosia 2024-2025 e 2025-2026.

3) Che l'odierno istante provvedeva tempestivamente a inoltrare la domanda di aggiornamento in via telematica in data 09.06.2024 (Vedasi all. 7) che veniva recepita e debitamente protocollata dal sistema;

4) Che l'aggiornamento del **punteggio** nella graduatoria avrebbe dovuto essere di punti 51 **calcolati in base alla Tabella A/3** allegata al citato al D.m. 88/24 (**vedasi all.8**) dei titoli valutabili per le graduatorie provinciali di I fascia per le supplenze del personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado come segue:

I) quanto a punti 8 per "**Punteggio per i titoli accademici, professionali e culturali ulteriori rispetto al titolo di accesso**" (vedasi punti B13, B14 e B17 tabella All.7).

II) quanto a punti 12 per il servizio prestato presso la Scuola ISI pertini dal 09.09.2023 al 31.08,2024 (vedasi punto C1 tabella all.8) ,



III) quanto a punti 7 a seguito di conversione del punteggio ottenuto nell'esame di abilitazione (meglio descritto al punto 1 del presente ricorso) come previsto al punto A1 della Tabella (all.8).

IV) quanto a punti 24 (che diverrà in seguito il tema del contendere) come previsto al punto A2-f della più volte citata tabella (all.8) "per l'abilitazione conseguita attraverso il superamento di un concorso ordinario" e, quindi, anche essi assegnati per la stessa l'abilitazione di cui al punto precedente,

(ERRORE ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO)

5) Che, con decreto in data 06/08/2024, l'Ufficio Scolastico Territoriale della Provincia di Lucca pubblicava l'aggiornamento delle GPS (vedasi all. 9 10 e 11) attribuendo allo scrivente l'errato punteggio di p.7 anziché di p.31 come titoli di accesso, portando il totale di p.27 punti anziché p.51.

6) che a seguito di verifica si evinceva la mancata attribuzione di 24 punti dovuti in forza del disposto di cui al punto A2-f della tabella (all. 8) così come indicati e descritti al precedente punto 4) sub IV).

RICHIESTA E DINIEGO "AUTOTUTELA"

7) Che il giorno successivo lo scrivente inviava (07.08.24 h.13.38) e-mail all'ufficio "demandato a ricevere i ricorsi in autotutela" (vedasi all. 12) segnalando l'errore e chiedendone la rettifica (anticipa che: il dato "...**abilitazione conseguita attraverso il superamento di un concorso ordinario...**" è stato indicato dallo scrivente non una, ma due volte nella domanda, come si spiegherà meglio in seguito).

8) Che, il medesimo ufficio, in pari data (pochi minuti dopo: h. 13.55) rispondeva negando la richiesta adducendo le seguenti motivazioni: "in merito alla segnalazione da lei inviata, si fa



presente che il punteggio dell'abilitazione avrebbe dovuto inserirlo in fase di aggiornamento della domanda. Come può vedere dalla sua domanda, nella sezione A.1 ha avuto 7 punti corrispondenti alla votazione 151/200 rapportata in centesimi 76/100, mentre nella sezione A.2 ha indicato "nessuna delle voci precedenti (procedura che non prevede selezione in ingresso e numero programmato" mentre avrebbe dovuto indicare, come da TAB3-A2 dell'OM 88/2024, "abilitazione conseguita attraverso il superamento di un concorso ordinario" per avere i 24 punti...." e sostenendo che quest'ultimo dato avrebbe dovuto essere inserito una terza volta (vedasi all. 13).

9) Che, in data 08.08.2024 si inviava (tramite pec all'indirizzo usplu@postacert.istruzione.it e p.c. a gpslucca2024@gmail.com.) ulteriore richiesta di riesame in autotutela ai sensi della legge 241/90 all'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana di Lucca e Massa Carrara (vedasi all.14), questa volta senza ricevere risposta: non veniva quindi attivato quel "soccorso istruttorio" e di cui si dirà più in seguito ma si manteneva la decisione presa da "non è dato sapere chi" in poco più di 15 minuti.

10) Che, in data 21.08.2024 (all. 14 - 15) la graduatoria veniva pubblicata senza la correzione dell'errore e lo scrivente andava a "perdere" 6 posizioni ingraduatoria vanificando ogni possibilità di essere assunto negli anni scolastici 2024 2025 e 2025 2026, vedendo lesi gravemente i propri diritti.

Tanto premesso e considerato lo scrivente Marcello Avv. Menconi in proprio ricorre a Codesto ill.mo Giudice per chiedere la modifica della suddetta graduatoria con per i seguenti motivi:

In fatto e in diritto

11) L'errore da parte del medesimo ufficio appare evidente: lo scrivente ha diritto all'attribuzione dei più volte citati **punti 24** essendo in possesso della "abilitazione conseguita attraverso il superamento di un concorso ordinario" conformemente a



quanto previsto dalla normativa al punto A2-f della **Tabella A/3** allegata al citato al D.m. 88/24 ed in forza di quest'ultimo(all.7).

12) Tale "abilitazione" - requisito è indicata chiaramente nella domanda (vedasi allegato 6) al punto A1 (pag. 2) **non una, ma due volte:**

I) una prima volta viene indicato alla voce "Titolo di accesso" ... Concorso Ordinario 2020" (rigo 5 escluse righe relative al protocollo);

II) una seconda volta alla voce "procedura di conseguimento" dove è indicato a chiare lettere "Concorso ordinario 2020 DD 499/2020 e successive modificazioni" (rigo 10 escluse righe relative al protocollo).

13) Nella normativa atta alla predisposizione della domanda ed alla valutazione della stessa non risulta che tale requisito debba essere indicato una terza volta in un altro punto e, anche se fosse, tale richiesta sarebbe evidentemente superflua oltreché priva di logica ed inutile e necessaria soltanto a soddisfare un requisito "tecnico del programma ministeriale" facilmente superabile dalla P.A. ed oscuro al compilatore, più vicino ad un trabocchetto da Gioco di una console Tipo-Playstation che ad un software in base al quale si decide il "destino" di un candidato - aggiungendo o sottraendo 24 punti in base ad "un errato click sul punto A2 costituente una imprevedibile ed inutile ripetizione di quanto indicato due volte al punto A1.

14 Per detti motivi il punteggio deve essere modificato portandolo a 51 punti dagli attuali 27.

Ipotesi denegata "Soccorso Istruttorio"

15) In ipotesi denegata, ove venisse rilevato che un effettivo un errore da parte dello scrivente, nella redazione della domanda si evidenzia come, seguendo le indicazione



della miglior Dottrina e della Giurisprudenza maggioritaria, l'Amministrazione avrebbe dovuto consentire la regolarizzazione della stessa richiesta di aggiornamento permettendo allo scrivente di chiarire il senso delle informazioni inserite secondo quello che viene definito Soccorso Istruttorio da parte della P.A.

(Breve excursus giuridico sul "soccorso istruttorio")

così come brevemente ed esaustivamente descritto nell'articolo di Gambetta Davide del 11.12.2020 della rivista online Il diritto.it che si allega all.17)

16A) il "Soccorso istruttorio" è il potere - dovere della P.A. di consentire la regolarizzazione di dichiarazioni erronee, lacunose o contraddittorie contenute nelle offerte e nelle domande di partecipazione a procedure pubbliche;

16B) l'istituto è stato elaborato originariamente in materia di appalti e poi esteso alle procedure di reclutamento del personale ed a quelle di riconoscimento di aiuti e sussidi;

16C) il partecipante è tenuto a compiere gli adempimenti richiesti con la diligenza ragionevolmente esigibile e, pertanto, l'istituto della soccorso istruttorio non può mai tradursi in un mezzo per garantire un trattamento privilegiato che consentirebbe, in buona sostanza, una ingiustificata rimessione in termini del beneficiario;

16D) tale istituto si applica, sia ove sussista **un errore incolpevole**, dipeso cioè dall'affidamento sugli atti e le indicazioni fornite dall'amministrazione **ma, anche ove sussista un errore materiale** facilmente e chiaramente evincibile (favor participationis): la giurisprudenza ha inequivocabilmente sancito che, con riferimento ai concorsi pubblici "l'attivazione del c.d. soccorso istruttorio è tanto più necessario per le finalità proprie di detta procedura che, in quanto diretta alla selezione dei



migliori candidati a posti pubblici, non può essere alterata nei suoi esiti da meri errori formali come accadrebbe se un candidato meritevole non risultasse vincitore per mancanza emendabile con la collaborazione dell'amministrazione" (.vedasi Consiglio di Stato 22 novembre 2019 n.7975);

16E) il soccorso in parola non costituisce una mera facoltà, ma un dovere per l'amministrazione "un doveroso modus operandi volto a superare inutili formalismi in nome del principio del favor participationis e della semplificazione" (T.A.R. Emilia Romagna, I 10 novembre 2020, n.709);

(Sforzo di diligenza della P.A.).

16F) l'amministrazione deve quindi attivarsi per consentire la regolarizzazione della domanda: "qualora dalla documentazione presentata dal candidato residuino margini di incertezza facilmente superabili (cfr. sentenze del Consiglio di Stato: n. 257 in data 17 gennaio 2018 della V sezione; N. 3540 in data 8 agosto 2016 ella Sezione V ; N. 838 in data 28 gennaio 2016 della sezione II e N.5759 del 7 settembre 2004 della sezione IV) rispondendo tale scelta amministrativa ad un principio di esercizio dell'azione amministrativa ispirato a buona fede e correttezza;

Sulle procedure informatizzate

16 G) L'istituto del soccorso istruttorio si applica con maggiore necessità alle procedure informatizzate che, per la loro immediatezza e automaticità, rendono ben più difficile la percezione dell'errore materiale. Inoltre, non vi è dubbio alcuno che l'inserimento di dati in piattaforme informatiche mediante digitazione, moltiplicano le occasioni di errori materiali e refusi;



16H) secondo la miglior giurisprudenza lo strumento informatico non deve mai rappresentare un ostacolo nei rapporti tra privato e pubblica amministrazione, moltiplicando le occasioni di incomprensione ma deve assolvere una funzione servente volta all'opposto fine di rendere più efficienti i procedimenti amministrativi e facilitare il dialogo tra privato e amministrazione (vedasi Sentenza N.550 in data 15 gennaio 2019 del T.A.R. Lazio Sez III);

16I) La P.A. nei procedimenti gestiti con modalità telematica dovrà usare una maggiore comprensione in relazione ad eventuali errori che per la loro morfologia evidentemente dipendono dall'uso del mezzo informatico (Sentenza N.709 in data 10 novembre 2020 del T.A.R. Emilia Romagna).

APPLICAZIONE DEI SUDETTI PRINCIPI AL CASO IN ESAME:

Errore incolpevole

17) Applicando i principi sopra enunciati al caso in esame si evincerà che, l'errore segnalato (vedasi la risposta evidenziata al precedente punto 8: "...nella sezione A.1 ha avuto 7 punti corrispondenti alla votazione 151/200 rapportata in centesimi 76/100, mentre nella sezione A.2 ha indicato "nessuna delle voci precedenti (procedura che non prevede selezione in ingresso e numero programmato" mentre avrebbe dovuto indicare, come da TAB3-A2 dell'OM 88/2024, "abilitazione conseguita attraverso il superamento di un concorso ordinario" per avere i 24 punti..." consisterebbe nel non avere ripetuto l'inserimento nella domanda in questione del dato "abilitazione conseguita attraverso il superamento di un concorso ordinario" (una terza volta) nella sezione A2;

17 A) Si evidenzia che la risposta "nessuna delle voci precedenti" viene inserita automaticamente dal sistema se non si apre la relativa voce:

17B) pertanto l'errore tale errore risulta in primis **incolpevole** in quanto risulta contro ogni logica il dovere ripetere un dato già in possesso della P.A. perchè indicato nella



precedente domanda dell'anno 2023 e già inserito nella stessa due volte: la P.a. avrebbe potuto, a seguito della proposizione della autotutela rettificare il punteggio.

In subordine errore materiale facilmente evincibile dalla P.A.

18) Ove non lo si ritenesse incolpevole, lo si dovrebbe considerare quantomeno **errore materiale facilmente evincibile dalla P.A.**: vi è una evidente contraddizione tra l'aver inserito il dato al punto A1 (2 volte) e non averlo richiamato nel punto A2 ed infatti la stessa amministrazione dovrebbe consentire la regolarizzazione chiedendo un breve chiarimento all'odierno istante, essendo l'errore palese in base alle informazioni contenute nel medesimo documento (vedasi Sentenza 10.11.2020 TAR Emilia Romagna).

Lesione dello scopo delle procedure concorsuali

19) Essendo, inoltre un errore meramente formale e facilmente emendabile con la collaborazione della amministrazione (Cons Stato n.7975/2019 citato) la mancata correzione farebbe venir meno lo scopo delle procedure concorsuali che sono tese a selezionare i migliori candidati possibili per la P.A.

Procedure informatizzate

(Sentenza N.709 - 2020 T.A.R. Emilia Romagna).

20) Le considerazioni di cui i punti precedenti dovranno essere lette ed applicate con maggiore favore per lo scrivente in quanto il procedimento di aggiornamento è gestito con una di quelle modalità telematiche che hanno generato un tipico errore che per la sua morfologia evidentemente dipende dall'uso del mezzo informatico domandando immotivatamente al partecipante di indicare nella stessa domanda il "superamento di un



concorso ordinario" una terza volta e creando un "trabocchetto" all'utente anziché agevolarne il compito.

**istanza cautelare ex art. 669-quater e 700 c.p. c. di emissione di decreto
inaudita altera parte o, in subordine a seguito della prima udienza**

21) Fumus boni iuris: Vi è l'evidenza della bontà delle argomentazioni sia in fatto che in diritto avendo lo scrivente evidenziato come la miglior dottrina e la prevalente giurisprudenza avvalorino le tesi sostenute.

22) Periculum in mora: A) Vi è il pericolo (e la certezza) che lo scrivente, essendo arretrato in graduatoria, non prenda servizio nella medesima scuola di cui all'anno 2023-2024 con grave danno per la continuità didattica, oltreché: **B)** vi è pericolo che lo scrivente, sempre a causa di detto arretramento, non ottenga contratto di lavoro con il medesimo trattamento o il trattamento economico - temporale "meritato", Vi è, anzi, il pericolo che lo scrivente non ottenga nessun contatto con grave danno economico, morale e professionale

P.Q.M.

Il ricorrente, nel riportarsi letteralmente anche alle circostanze risultanti dagli allegati versati in atti ai fini dell'integrazione degli elementi di fatto ex art. 414 e ss. c.p.c., e con riserva di impugnare l'eventuale documentazione che controparte produrrà a sua difesa disconoscendola ex artt. 2709 e 2719 c.c., riservandosi ogni altro diritto, da far valere in separata sede,



RICORRE D'URGENZA E NEL MERITO

all'Ill.mo Giudice del Tribunale del Lavoro di Lucca, affinché, voglia accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria istanza, difesa e/o eccezione:

IN VIA CAUTELARE

Verificata la sussistenza del *fumus boni iuris* nonché del *periculum in mora* siccome descritti in atti, con decreto *inaudita altera parte* ovvero, in subordine, esperita l'audizione delle parti:

- ORDINARE

alle Amministrazioni resistenti, previa disapplicazione dei provvedimenti il primo Decreto emesso e pubblicato in data 06.08.2024 e denominato m_pi.AOOUSPLU.REGISTRO-UFFICIALEU.0001589.06-08-2024 ed il secondo Decreto emesso e pubblicato in data 14.08.2024 e denominato m_pi.AOOUSPLU.REGISTRO-UFFICIALEU.0001650.21-08-2024-2 , ed ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale anche non conosciuto, in quanto illegittimi, di inserire il ricorrente nella prima fascia della classe di concorso A046 delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) per la provincia di Lucca per il biennio relativo agli anni scolastici 2024/2025 e 2025/2026, di cui all'O.M. n. 88 del 16 maggio 2024, e delle graduatorie allegate ai medesimi decreti e di cui costituiscono parte integrante e sostanziale nella parte inerente la classe di concorso A046 nella posizione e secondo il punteggio spettante e maturato ovvero sia punti totali 51 anziché 27;



- E, per l'effetto, **DISPORRE** l'assegnazione allo scrivente di incarico di supplenza su posto comune del personale docente per la classe di concorso A046, secondo l'ordine delle preferenze espresse nell'istanza di aggiornamento (All. 7).

DISPORRE ogni altro provvedimento d'urgenza, che appaia, secondo le circostanze, più idoneo ad eliminare il pregiudizio subito e subendo per tutti i motivi dedotti nel corpo dell'atto.

NEL MERITO

ORDINARE alle Amministrazioni resistenti, previa disapplicazione dei provvedimenti Decreto emesso e pubblicato in data 06.08.2024 e denominato m_pi.AOOUSPLU.REGISTRO-UFFICIALEU.0001589.06-08-2024 ed Decreto emesso e pubblicato in data 14.08.2024 e denominato m_pi.AOOUSPLU.REGISTRO-UFFICIALEU.0001650.21-08-2024-2, ed ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale anche non conosciuto, in quanto illegittimi, di inserire il ricorrente nella prima fascia della classe di concorso A046 delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze, dell'ambito territoriale di Lucca valide per gli AA.SS. 2022/24 nella posizione e secondo il punteggio spettante e maturato ovverosia con punti 51 in vece di 27.

- E, per l'effetto, **DISPORRE** l'assegnazione allo scrivente di incarico di supplenza su posto comune del personale docente per la classe di concorso A046, in sostituzione a docente in posizione Gps di merito , subordinata a quella dell'odierno ricorrente secondo l'ordine delle preferenze espresse nell'istanza di aggiornamento (vedasi all.7).

- **CONDANNARE** le Amministrazioni al risarcimento del danno per la ritardata o mancata assunzione al pagamento a titolo di danno patrimoniale in via equitativa in una



mensilità onnicomprensiva lorda per ciascuna mensilità maturata a far data dal 09.09.2024 alla data di condanna e successive maturande, oltre interessi e rivalutazione come per legge, ovvero in misura minore o maggiore secondo l'equo apprezzamento del Giudice, oltre al risarcimento del danno non patrimoniale nella misura equitativamente determinata dall'On. Giudicante ai sensi dell'art. 1226 c.c.

- in ogni caso adottare gli ulteriori provvedimenti ritenuti necessari al fine di rimuovere ogni pregiudizio subito e subendo dal ricorrente.

Con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio, anche e soprattutto alla luce dell'ingiustificato e pretestuoso rigetto dell'istanza in autotutela ex art. 21-nonies l. 241/90.

* * * * *

Ai fini della legge sul contributo unificato si dichiara che il valore del presente procedimento è indeterminato ed è esente dal Contributo Unificato in quanto il reddito del ricorrente è inferiore al limite di reddito stabilito per l'esenzione fissato in tre volte l'importo per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato di cui all'art. 76 DPR 115/2002, pari a € 34.584.

Lucca lì 05.09.2024

Avv. Marcello Menconi

* * * * *

ISTANZA DI NOTIFICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 151 C.P.C.

Il sottoscritto Marcello Avv. Menconi, in proprio ex art. 86 c.p.c.



premessò che,

Ai sensi dell'art. 151 c.p.c. il Giudice può prescrivere e autorizzare la notifica nei modi ritenuti più idonei, in considerazione della sussistenza di particolari circostanze o esigenze di maggiore celerità.

Nel caso *de quo*, il ricorso ha ad oggetto il diritto del ricorrente all'inserimento nella prima fascia delle GPS dell'ambito territoriale di Lucca per il biennio 2024/26 della classe di concorso A046 nella posizione n.31 anziché n.36 e del contratto di lavoro alle dipendenze dell'Amministrazione con l'attribuzione di punti 51 anziché 27.

Si evidenzia che la questione oggetto di causa determinerebbe, in caso di accoglimento, il ripristino della situazione giuridica del ricorrente e inciderebbe nella posizione in graduatoria di tutti gli aspiranti in essa inserita in posizione subordinata al ricorrente.

Pertanto, ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso *ut supra* deve essere notificato ai seguenti docenti potenzialmente controinteressati, corrispondenti ai seguenti nominativi (vedasi graduatoria all. 16 e all.18) DI BELLA ANTONINO - RASTELLI NICOLA - FRANCESCONI ALESSANDRO -GIUNTINI CLAUDIA - DI RICCO CRISTIANA - BARDINI MARIA BRIGIDA -FAZZINI PAOLO i quali verrebbero scavalcati in graduatoria e per punteggio dall'istante ovvero pregiudicati avendo preso servizio in sostituzione del ricorrente e che vi potrebbero essere altri controinteressati a partecipare al giudizio in quanto la modifica della graduatoria potrebbe intervenire "a cascata" su un notevole numero di controinteressati i quali potrebbero vedere lesi i loro diritti

rilevato che,



vi sono oggettive difficoltà nel reperire i recapiti relativi ai nominativi di tali controinteressati, in quanto nelle graduatorie pubblicate non vi sono ulteriori indicazioni (tipo luogo e data di nascita e/o codice fiscale) dai quali risalire alla identificazione degli stessi soggetti.

Che vi è stata espressa richiesta dei suddetti dati identificativi (vedasi pec in data 03.09.2024) rimasta senza risposta.

Che, pertanto, la notifica del ricorso nei modi ordinari, oltre che incompleta potrebbe dilatare oltremodo i tempi del procedimento, vista la grande difficoltà per la parte istante di individuare il nominativo e l'indirizzo degli eventuali controinteressati anche in considerazione dell'elevato numero di docenti/candidati/aspiranti al quale potrebbe doversi notificare il presente atto, unita, e in considerazione del disposto ai dell'art. 151 c.p.c., che consente all'On.Giudicante di autorizzare

la notifica a tutti i potenziali controinteressati mediante la pubblicazione del presente ricorso e del l'emanando decreto con fissazione di udienza sul sito internet dell'Amministrazione locale di competenza: Ministero dell'Istruzione e del Merito (<https://www.miur.gov.it/web/toscana/>); Usr Toscana

(http://www.toscana.istruzione.it/index_archivio.shtml); Usp di Lucca

(<http://http://www.ustlucca.it/>)

considerato che,

la tradizionale notifica per pubblici proclami prevede che sia pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale un "sunto" del ricorso.



L'efficacia di tale forma di notificazione è stata più volte messa in dubbio e significative sono, al riguardo, le affermazioni contenute nella decisione della Quarta Sezione del Consiglio di Stato del 19 febbraio 1990, n. 106, secondo cui: *"non appare possa ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino - potenziale convenuto in giudizio - di prendere visione costante del foglio degli annunci legali provinciali o della Gazzetta Ufficiale, nei quali il sunto del ricorso viene pubblicato"*.

Inoltre rimane pur sempre un'intrinseca una disparità di trattamento tra il destinatario della notificazione effettuata nei modi ordinari e chi abbia acquisito la conoscenza della pendenza del giudizio mediante l'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale: il destinatario della notificazione ordinaria, disponendo del testo integrale del ricorso, potrà valutare la sua fondatezza e decidere se costituirsi o meno in giudizio, mentre il destinatario della notificazione per pubblici proclami dovrà costituirsi in giudizio sostenendo le relative spese al solo fine di poter estrarre copia integrale del ricorso, essendo evidente che da un "sunto" non possano trarsi serie previsioni sull'esito della lite.

La pubblicazione per pubblici proclami appare comunque oltremodo onerosa per la parte ricorrente.

Che al contrario, il sito istituzionale del Ministero, sede locale, è invece costantemente seguito da tutti i candidati/aspiranti alle graduatorie in quanto oggi mezzo di comunicazione ufficiale, quale anche strumento di pubblicazione delle Gps e dei singoli provvedimenti: *"Il dirigente dell'ufficio scolastico territorialmente competente pubblica, sul sito internet dell'Ufficio, le GPS. Analogamente, sono pubblicate all'Albo di ciascuna istituzione scolastica, per gli insegnamenti ivi impartiti, le correlate graduatorie di istituto"* art. 9 co. 1 O.M. 112/2022.



Rilevato infine che,

Tale forma di notifica continua ad essere utilizzata sistematicamente dal Giudice Amministrativo nonché dal Giudice Ordinario in tutte le ipotesi di vertenze collettive. Si veda, all'uopo, le indicazioni del Ministero all'indirizzo: <https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/ISTRUZIONI+PER+LA+RICHIESTA+DI+PUBBLICAZIONE+NOTIFICA+DI+UN+PUBBLICO+PROCLAMA.pdf/4d6c4bb1-f033-468f-9da9-876ee847ce93> (all.20).

Che pertanto, tale mezzo appare il più idoneo ai fini che qui interessano.

Tutto quanto sopra premesso, ritenuto e considerato, la presente difesa

FA ISTANZA

affinché l' *Ill.mo* Giudicante, valutata l'opportunità di autorizzare la notifica ai sensi dell'art. 151 c.p.c, anche in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami, voglia autorizzare la notificazione del presente ricorso:

- a) quanto al Ministero convenuto: mediante notifica di copia dell'atto all'Avvocatura Distrettuale dello Stato di competenza;
- b) quanto ai controinteressati: mediante pubblicazione del ricorso integrale e del decreto con fissazione udienza sul sito internet dedicato del Ministero dell'Istruzione e del Merito e/o degli uffici scolastici regionali e provinciali.

Con osservanza.

Lucca lì 05.09.2024

Avv. Marcello Menconi



Si produce in allegato

1. Copia D.D. 499/2020 Ministero dell'istruzione e del merito.
2. Copia graduatoria di esito dell'esame
3. Domanda accesso graduatoria Gps Lucca presentata in data 23.04.2023
4. Copia graduatoria Gps Lucca 2023
5. Copia convocazione e contratto lavoro presso ISI Pertini di Lucca dal 9 settembre 2023 al 31 agosto 2024
- 5 Bis Contratto LUIS01200P_20230914T133821 con firme digitali
6. Copia Ordinanza Ministeriale n. 88 (del Ministero dell'istruzione e del merito) del 16 maggio 2024
7. Copia domanda di aggiornamento con n. di protocollo presentata in via telematica in data 09.06.2024
8. Copia Tabella A/3 allegata a D.m. 88/24 di valutazione dei titoli
9. Decreto pubblicazione graduatorie 06/08/2024
10. Copia estratto pagg. 14 e 15 di aggiornamento Graduatorie GPS in data 06/08/2024.
11. Copia **integrale** aggiornamento Graduatorie GPS in data 06/08/2024.
12. Copia e-mail 07.08.24 (h.13.38) inviata a gpslucca2024@gmail.com.
13. Copia e mail ricevuta da gpslucca2024@gmail.com in data 07.08.24 (h.13.55) + risposta.
14. Copia pec **richiesta di riesame in autotutela ai sensi della legge 241/90** all'**Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana di Lucca e Massa Carrara** in data 08.08.2024 + ricevute
15. Decreto pubblicazione graduatorie 21/08/2024
16. Copia aggiornamento Graduatorie GPS in data 21/08/2024.
17. Copia articolo di Gambetta Davide del 11.12.2020 della rivista online Il diritto.it.
18. Elenco A046 estratto da graduatoria
19. Pec 03.09.2024 richiesta recapiti persone controinteressate inserite in GPS inviata a all'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana di Lucca e Massa Carrara sede Lucca + ricevute



Studio legale

Avvocato Marcello Menconi

Via Prov. Avenza Sarzana n.14 - 54033 Carrara (MS) Italia – Italy

tel e fax +39 0585 50104 mob. 3296318770

e-mail: marcello@studiolegalemenconi.com; pec avvmarcellomenconi@cnfpec.it

